



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO PREVISTO DAL D. LGS. N.
231/2001**

PARTE GENERALE

Adottato con delibera del CdA di KAESER Compressori S.r.l.

del 09.06.2025

Sommario

LEGENDA	4
1. PREMESSA	5
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E CODICI ASSOCIATIVI	6
2.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001	6
2.2 I presupposti della responsabilità e gli autori dei Reati	6
2.3 I reati presupposto	7
2.4 Le sanzioni previste dal Decreto	17
2.5 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'Ente	19
2.6 Le Linee Guida	20
3. IL MOELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	20
3.1 Storia e descrizione della Società	20
3.1.1 Il sistema organizzativo della Società	21
3.2 La funzione esimente del Modello	21
3.3 Obiettivi e finalità	21
3.4 Gli elementi componenti	22
3.5 Destinatari	23
3.6 Approvazione e recepimento del Modello	23
3.7 Modifiche ed integrazioni	23
3.8 Attuazione del Modello	24
3.9 Principi generali di controllo	24
3.10 Sostenibilità	24
3.11 Certificazioni e Compliance integrata	25
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	25
4.1 Composizione	25
4.2 Requisiti, nomina, revoca	26
4.3 Funzioni e poteri	27
4.4 Reporting verso l'Organismo di Vigilanza	28
4.5 Raccolta e conservazione delle informazioni	29
4.6 Disciplina delle segnalazioni - <i>whistleblowing</i>	30
5. DIFFUSIONE DEL MODELLO	31
5.1 Informazione	31
5.2 Formazione	31
5.3 Collaboratori esterni e partner	31

6. SISTEMA DISCIPLINARE	32
6.1 Finalità.....	32
6.2 Misure sanzionatorie nei confronti dei dipendenti	32
6.3 Misure sanzionatorie nei confronti degli Amministratori e del Sindaco Unico	33
6.4 Misure sanzionatorie nei confronti di collaboratori esterni	34
6.5 Registro dei soggetti che hanno violato il sistema preventivo	34

c.c.	=	Codice civile
c.p.	=	Codice penale.
c.p.p.	=	Codice di procedura penale.
P.A. o PA	=	Pubblici funzionari od incaricati di pubblico servizio o genericamente la Pubblica Amministrazione (ed ogni ente o società ad essa riconducibile).
Decreto D.Lgs. 231/2001	o =	Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Ente/i	=	Qualunque ente fornito di personalità giuridica, società o associazione anche priva di personalità giuridica escluso lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale ai sensi dell'art. 1 del Decreto.
Modello, Modello 231 o Modello Organizzativo	=	Il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto.
Reato/i Presupposto o Reato/i	=	Le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal Decreto.
Codice Etico	=	Il Codice Etico e di Comportamento del Gruppo KAESER
OdV Organismo	o =	L'Organismo di Vigilanza costituito dalla società ai sensi dell'art. 6 del Decreto.
Sistema disciplinare	=	Il sistema disciplinare adottato dalla società ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto.
Destinatari	=	Tutti i soggetti nei cui confronti trova applicazione ed è vincolante il Modello, i.e. i membri degli organi sociali, il personale dipendente e dirigente, i collaboratori (compresi anche i tirocinanti, i consulenti e i lavoratori somministrati), i fornitori, e tutti coloro che intrattengono significativi rapporti con la società o la rappresentano nei confronti dei terzi.

1. PREMESSA

KAESER Compressori S.r.l. (d'ora in avanti anche "KAESER" o "la Società") ha adottato, con delibera del C.d.A. del 09 giugno 2025 il presente **Modello di organizzazione, gestione e controllo** ai sensi e per gli effetti di cui al **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 Settembre 2000, n. 300*", allo scopo di istituire formalmente un'efficace ed agile struttura composta da regole, procedure e norme comportamentali che disciplinano l'organizzazione e la gestione della Società.

Il Modello è stato elaborato in base alle norme di legge (artt. 6 e 7 del Decreto) e sulla scorta delle linee guida fissate da Confindustria, nella versione più recente del 2021, delle Linee Guida CNDCEC-ABI-CNF- CONFINDUSTRIA del 2019, delle Linee Guida ANAC 2023 in materia di *whistleblowing*, nonché delle indicazioni provenienti dalla prassi giurisprudenziale.

I principi e le disposizioni del presente documento trovano applicazione nei confronti degli amministratori, dei soci, dei dipendenti e di chiunque operi per conto di KAESER in virtù di un rapporto di natura contrattuale, di qualsivoglia tipologia, eventualmente anche temporaneo, nei limiti del proprio compito e delle responsabilità ad esso connesse.

L'adeguamento del sistema organizzativo e gestionale alle esigenze delineate dal Decreto Legislativo n. 231/2001 è stato portato avanti tramite l'ausilio di professionisti esterni, esperti nei diversi settori interessati dalla normativa.

L'attività del gruppo di lavoro finalizzata alla predisposizione del Modello si è concretizzata:

- nell'identificazione di settori/attività/aree sensibili, ossia l'analisi del contesto aziendale per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal decreto 231. Per giungere a tale risultato i professionisti esterni hanno **analizzato la struttura organizzativa e societaria di KAESER** previa acquisizione della documentazione necessaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: visura ordinaria della Società, Statuto, Organigramma societario, ecc.)
- nell'**esame analitico delle aree sensibili individuate**, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali astrattamente la società potrebbe commettere i reati elencati nel Decreto tramite i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, nonché, in generale, le figure contemplate dall'art. 5 del Decreto. L'attività è stata svolta attraverso interviste presso la sede della Società, mediante colloqui con i soggetti responsabili dei processi sensibili e/o figure operative nelle aree interessate, nonché tramite la compilazione di questionari volti ad individuare i presidi esistenti nelle singole aree e la percezione del rischio di reato dei soggetti intervistati nello svolgimento delle relative attività;
- nell'**individuazione delle prassi comportamentali e dei protocolli esistenti** - siano essi formalizzati o meno - in riferimento alle aree individuate come a rischio di reato;
- nella **definizione di standard di comportamento e di controllo** per le attività che, concordemente con la Società, si è ritenuto opportuno regolamentare;
- nella **disciplina delle modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione di reati;

- nell'**individuazione dei soggetti incaricati di vigilare sulla concreta applicazione del presente Modello** (di seguito, "Organismo di Vigilanza" oppure "OdV") con contestuale predisposizione del sistema di *reporting* da e verso l'OdV stesso;
- nella previsione di un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia le violazioni del Codice Etico;
- nella previsione e attuazione di una **procedura di gestione delle segnalazioni whistleblowing** alla luce del D. Lgs. 24/2023 con l'indicazione delle modalità operative adottate a tutela dell'integrità della società per favorire le segnalazioni relative ad ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi della citata disciplina da parte dei dipendenti che ne siano venuti a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, garantendo la riservatezza del soggetto segnalante;
- nell'elaborazione del **Codice Etico** con indicazione di tutti i principi cardine dell'operato della società.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E CODICI ASSOCIATIVI

2.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 ha introdotto nel nostro sistema una forma di responsabilità definita amministrativa - ma da ritenersi, in buona sostanza, "penale" - delle persone giuridiche per la commissione di determinati reati, commessi da soggetti appartenenti all'organico dell'ente, **a vantaggio o nell'interesse dello stesso**.

Per la prima volta, invero, il legislatore ha introdotto a carico degli enti una responsabilità che, pur essendo definita espressamente "*amministrativa*", trova origine nella commissione da parte di determinati soggetti-persone fisiche di un fatto di reato e viene accertata nell'ambito e secondo le regole del processo penale, divergendo, in tal modo, dal paradigma classico dell'illecito amministrativo.

I **soggetti collettivi destinatari della normativa** sono:

- le persone giuridiche (enti ed associazioni forniti di personalità giuridica), ivi comprese le fondazioni, le società di capitali (piccole, medie o grandi che siano) e quelle cooperative;
- gli enti (società di persone e associazioni) anche sprovvisti di personalità giuridica;
- gli enti pubblici che agiscono *iure privatorum*.

La responsabilità amministrativa dell'Ente si configura unicamente in relazione ai Reati espressamente previsti dal Decreto stesso o da normative che richiamano il Decreto: si tratta cioè di una responsabilità per **un numero chiuso di fattispecie criminose**, peraltro costantemente aggiornato dal legislatore e in costante progressivo ampliamento.

Si ricorda, inoltre, che la responsabilità dell'Ente è prevista anche in relazione ai tentativi di reato ed ai reati commessi all'estero, sempre che per gli stessi non proceda l'Autorità Giudiziaria dello Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2.2 I presupposti della responsabilità e gli autori dei Reati

Per la configurabilità della responsabilità amministrativa degli Enti, è necessario che i Reati elencati nel Decreto siano commessi, **nell'interesse o a vantaggio dell'Ente**, dalle seguenti categorie di soggetti:

- **soggetti apicali**, ovvero persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché quelle persone che esercitano, **anche di fatto**, la gestione e il controllo dell'ente. A titolo esemplificativo: i legali rappresentanti, gli amministratori, i dirigenti, i direttori di stabilimento, ecc.;
- **soggetti sottoposti**: tutti coloro che sono sottoposti alla direzione o al controllo dei soggetti collocati in posizione apicale come, ad esempio, in linea generale tutti i dipendenti e/o i collaboratori.

Si evidenzia, sin da ora, che la previsione di due distinte tipologie di rapporti funzionali (posizione apicale e posizione subordinata) è determinante per l'individuazione delle modalità di esenzione da responsabilità dell'ente.

In via di estrema semplificazione, se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale, il grado di responsabilità dell'ente si considera più significativo e le modalità attraverso le quali quest'ultimo può andare esente da responsabilità divengono più "gravose": si verifica, infatti, un'inversione dell'onere probatorio (in altre parole, viene richiesto all'ente di provare la sussistenza di determinate condizioni - previste dall'art. 6 del Decreto - , in mancanza delle quali esso verrà ritenuto responsabile); invece, in caso di reato perpetrato da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, l'onere probatorio permane in capo alla pubblica accusa.

L'ente può ritenersi responsabile del reato commesso dai soggetti sopra menzionati, a condizione che:

- i fatti di reato siano stati compiuti **nel suo interesse o a suo vantaggio**. La differenza tra le due ipotesi, descritte alternativamente, sta nel fatto che la prima concerne la finalizzazione soggettiva della condotta, ed è valutabile dal giudice penale con prospettiva *ex ante* ovvero antecedente o concomitante la commissione dell'illecito, mentre la seconda assume connotati più marcatamente oggettivi – potendo l'ente trarre un vantaggio anche nell'ipotesi in cui la persona fisica non abbia agito nel suo interesse – e richiede una verifica giudiziale da effettuare a fatto compiuto (*ex post*);
- **l'ente non abbia preventivamente adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire reati del tipo di quello in concreto verificatosi**. Mentre il punto precedente descrive il criterio oggettivo di collegamento tra il fatto-reato e la persona giuridica, quest'ultimo descrive il criterio di collegamento soggettivo dell'Ente con l'illecito criminale realizzatosi.

Si ricorda inoltre che la responsabilità *ex Decreto* dell'Ente si aggiunge e non esclude quella della persona fisica che ha integrato il reato ed è del tutto autonoma da quest'ultima; invero, ai sensi dell'art. 8 del Decreto, l'Ente può essere dichiarato responsabile anche se l'autore materiale del reato non è imputabile o non è stato individuato e anche se il reato è estinto per cause diverse dall'amnistia.

2.3 I reati presupposto

La responsabilità dell'Ente sussiste unicamente per quei reati (consumati o **tentati**) tassativamente indicati dalla Legge. Si riporta di seguito l'elenco delle fattispecie di reato presupposto.

Tra i delitti del Codice penale attinenti a **rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25 del Decreto)**:

- art. 314 c.p. – Peculato (limitatamente al primo comma)
- art. 314 *bis* c.p. – Indebita destinazione di denaro o cose mobili
- art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- art. 316 *bis* c.p. - Malversazione di erogazioni pubbliche
- art. 316 *ter* c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche
- art. 317 c.p. - Concussione
- art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione
- art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'art. 319 *bis*)
- art. 319 *ter* c.p. - Corruzione in atti giudiziari
- art. 319 *quater* c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità
- art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
- art. 321 c.p. - Pene per il corruttore
- art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione
- art. 322 *bis* c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri
- Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite

Tra i delitti del Codice penale posti a **tutela del patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico** (art. 24 del Decreto):

- art. 640, co. 2, n. 1 c.p. - Truffa ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità europee
- art. 640 *bis* c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- art. 640 *ter* c.p. - Frode informatica
- Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti
- Art. 353 *bis* – Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente
- Art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture
- Art. 2 l. 898/1986 – Frode ai danni del Fondo europeo agricolo.

L'art. 7 della legge 18 marzo 2008 n. 48 – recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica – prevede l'ampliamento dei reati presupposto con l'inserimento dell'**art. 24-bis** del Decreto che estende la responsabilità amministrativa degli enti e delle società a diversi **delitti informatici**:

- art. 491 *bis* c.p. - Falsità in un documento informatico
- art. 615 *ter* c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- art. 615 *quater* c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

- 617 bis c.p.- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
- art. 617 *quater* c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.
- art. 617 *quinquies* c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.
- 617 sexies c.p. - Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.
- art. 635 *bis* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- art. 635 *ter* c.p. - Danneggiamento di informazioni dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- art. 635 *quater* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- art. 635 *quater.1* c.p.- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- art. 635 *quinquies* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse
- 640-ter c.p.- Frode informatica.
- art. 640 *quinquies* c.p. - Frode informatica del certificatore di firma elettronica
- art. 629, co.3 c.p. - Estorsione
- art. 1, c. 11, D. L. 105/2019 – Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

L'**art. 24ter** del Decreto, introdotto dall'art. 2, comma 29, della Legge n. 94 del 15 luglio 2009, amplia la responsabilità dell'ente/della società ai seguenti delitti di **criminalità organizzata** contemplati all'interno del Codice penale:

- art. 416 c.p. - Associazione per delinquere
- art. 416 *bis* c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- art. 416 *ter* c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso
- art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di estorsione
- art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope
- art. 407, comma 2, lettera a), n. 5, c.p.p. - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo
- tutti quei delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo mafioso e della relativa condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ovvero commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni criminali.

Tra i delitti del Codice penale posti a **tutela della fede pubblica** (**art. 25bis** del Decreto, inserito dall'art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro") e modificato, da ultimo, dal D. Lgs. 125/2016:

- art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- art. 454 c.p. - Alterazione di monete
- art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- art. 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
- art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
- art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.
- 493-ter c.p.- Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento.
- Trasferimento fraudolento di valori.

L'**art. 25bis1** del Decreto, introdotto dall'art. 15, comma 7, lettera b) della Legge 99/2009 ascrive all'ente/alla società i reati, di seguito indicati, **contro l'industria e il commercio**:

- art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio
- art. 513 *bis* c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali
- art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio
- art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- art. 517 *ter* c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- art. 517 *quater* c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Tra i delitti in **materia societaria** previsti dal Codice civile (**art. 25ter** del Decreto, inserito dall'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, modificato dal D. Lgs. 19/2023):

- art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali
- art. 2621 *bis* c.c. - Fatti di lieve entità
- art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate
- art. 2625, c. 2, c.c. - Impedito controllo
- art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti

- art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori
- art. 2629 *bis* c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (introdotto dalla Legge n. 262/2005)
- art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale
- art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati
- art. 2635 *bis* c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati
- art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea
- art. 2637 c.c. - Aggiotaggio
- art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
- Art. 54 D. Lgs. 19/2023 – False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2021, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019).

Tra i delitti, codicistici e non, con **finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (art. 25^{quater} del Decreto, inserito dall'art. 3 della Legge 7/2003)

- art. 270 c.p. – Associazioni sovversive
- art. 270 *bis* c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- art. 270 *ter* c.p. - Assistenza agli associati
- art. 270 *quater* c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- art. 270 *quater*. 1 c.p. – Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo
- art. 270 *quinquies* c.p. – Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- art. 270 *quinquies*.1 c.p. – Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo
- art. 270 *quinquies*.2 c.p. – Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro
- art. 270 *sexies* c.p. – Condotte con finalità di terrorismo
- art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione dell'ordine democratico
- art. 280 *bis* c.p.- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
- art. 280 *ter* c.p. – Atti di terrorismo nucleare
- art. 289 *bis* c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
- Art. 289 *ter* c.p. – Atti di terrorismo nucleare
- Art. 302 c.p. – Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo
- Art. 304 c.p. – Cospirazione politica mediante accordo
- Art. 305 c.p. – Cospirazione politica mediante associazione
- Art. 306 c.p. – Banda armata: formazione e partecipazione
- Art. 307 c.p. – Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
- Art. 1 L. n. 342/1976 – Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo
- Art. 2 L. n. 342/1976 – Danneggiamento delle installazioni a terra
- Art. 3 L. n. 342/1976 – Sanzioni

- Art 5 D. Lgs. N. 625/1979 – Pentimento operoso.

L'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999, richiamato dall'art. 25 *quater*, elenca una serie di reati volti a punire, genericamente, condotte volte a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano commettere reati di terrorismo.

Tra i delitti del Codice penale posti a **presidio della vita e dell'incolumità individuale (art. 25 *quater* .1**, introdotto dall'art. 8 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7)

- art. 583 *bis* c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Tra i delitti del Codice penale posti a **tutela della personalità individuale (art. 25 *quinquies***, introdotto dall'art. 5 della Legge 228/2003)

- art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- art. 600 *bis* c.p. - Prostituzione minorile
- art. 600 *ter* c.p. - Pornografia minorile
- art. 600 *quater* c.p. - Detenzione di materiale pornografico
- art. 600 *quater* 1 c.p. - Pornografia virtuale
- art. 600 *quinquies* c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- art. 601 c.p. - Tratta di persone
- art. 601 *bis* c.p.- Traffico di organi prelevati da persona vivente.
- art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi
- art. 603 *bis* c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- art. 609 *undecies* c.p. – Adescamento di minorenni.
- art. 613 c.p. Tortura
- art. 613-ter c.p. – Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura

Tra i delitti *extra codicem* (T.U.F., D. Lgs. n. 58/1998) afferenti al **mercato finanziario (art. 25 *sexies***, introdotto dall'art. 9 della Legge Comunitaria 2004):

- art. 184 T.U.F. – Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate
- art. 185 T.U.F. - Manipolazione del mercato.
- art.187- *bis* T.U.F.- Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate
- art. 187- *ter* T.U.F.- Manipolazione del mercato
- art. 187- *ter*.1 T.U.F.- Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2024
- art. 187-*quinquies* T.U.F.- Responsabilità dell'ente

La persona giuridica può altresì rispondere di due illeciti amministrativi introdotti dal diritto dell'Unione Europea con Regolamento UE n. 596/2014

- Art. 14 - Divieto di abuso di comunicazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate
- Art. 15 – Divieto di manipolazione del mercato

Tra i delitti del codice penale posti a **tutela della vita e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori (art. 25*septies*** del Decreto, introdotto dall'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123):

- art. 589 c.p. – Omicidio colposo

- art. 590, c. 3, c.p. – Lesioni personali colpose gravi o gravissime.

Tra i reati codicistici posti a **tutela del patrimonio e del sistema economico-finanziario** (**art. 25octies** del Decreto, introdotto dall'art. 63 del Decreto legislativo 231/2007 e modificato, da ultimo, dal D. Lgs. 195/2021):

- art. 648 c.p. - Ricettazione
- art. 648 *bis* c.p. - Riciclaggio
- art. 648 *ter* c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- art. 648 *ter.1* c.p. - Autoriciclaggio.

Il D. Lgs. 29 novembre 2021, n. 184 recante l' "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di messi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio*" ha introdotto nel Decreto il nuovo **art. 25 octies.1** in materia di "**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**" che individua le seguenti fattispecie:

- art. 493 *ter* c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento
- art. 493 *quater* c.p. – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
- art. 640 *ter* c.p. – Frode Informatica (anche nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale)
- art. 512 *bis* c.p. – Trasferimento fraudolento di valori.

L'**art. 25 novies** del Decreto, introdotto dall'art. 15, comma 7, lett. c) della Legge 99/2009 estende la responsabilità dell'ente/della società ai delitti *extra codicem* in materia di **violazione del diritto d'autore** di seguito riportati:

- gli illeciti previsti dagli artt. 171, comma 1, lettera a-*bis*), e comma 3, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies*, 171 *octies*, 174 *ter*, 174 *sexies* e 181-*bis* della Legge n. 633/1941.

L'art. 4, comma 1, legge n. 116/2009 ha inserito l'**art. 25 decies** che estende la responsabilità dell'ente al reato di **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** previsto e punito dall'art. 377 *bis* c.p.

Il D. Lgs. n. 121/2011 - in recepimento della direttiva 2008/99/CE e di quella del 2009/231/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento - ha aggiunto nel Decreto l'**art. 25undecies**, che amplia la responsabilità dell'ente ai **reati ambientali** di seguito indicati:

- art. 452 *bis* c.p. - Inquinamento ambientale
- art. 452 *quater* c.p. - Disastro ambientale
- art. 452 *quinquies* c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente
- art. 452 *sexies* c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- art. 452 *octies* c.p. - Circostanze aggravanti
- art. 452 *quaterdecies* c.p. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- art. 727 *bis* c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- art. 733 *bis* c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

- art. 137, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 152/2006 - Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione
- art. 137, comma 5 - primo e secondo periodo - D. Lgs. n. 152/2006 (Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari)
- art. 137, comma 11, D. Lgs. n. 152/2006 - Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo
- art. 137, comma 13, D. Lgs. n. 152/2006 - Scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento
- art. 255 D.Lgs. 152/2006 – Abbandono di rifiuti
- art. 256, comma 1, lettere a) e b) D. Lgs. n. 152/2006 - Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione
- art. 256, comma 3 - primo e secondo periodo - D. Lgs. n. 152/2006 - Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata
- art. 256, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006 - Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti
- art. 256, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 - Miscelazione non consentita di rifiuti
- art. 256, comma 6, D. Lgs. n. 152/2006 - Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi
- art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006 - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti
- art. 258, comma 4, e art. 260 *bis*, commi 6 e 7 D. Lgs. n. 152/2006 - Predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti
- art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti
- art. 260 D. Lgs. n. 152/2006 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- art. 260 *bis*, comma 8, D. Lgs. n. 152/2006 - Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti
- art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 - Inquinamento atmosferico
- art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 - Importazione, esportazione, trasporto e uso illecito di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente
- art. 3 *bis*, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 - Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze e uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali
- art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549 - Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono
- art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 6 novembre 2007 n. 202 - Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti
- art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 6 novembre 2007 n. 202 - Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti.

L'art. 2 del D. Lgs. n. 109/2012 ha inserito nel Decreto l'**art. 25^{duodecies}**, che regola gli illeciti amministrativi aventi quali reati presupposto le fattispecie in materia di **immigrazione irregolare** di cui al D. Lgs. n. 286/1998. Vengono, in particolare, individuate le seguenti fattispecie:

- art. 12, commi 3, 3 *bis* e 3 *ter*, D. Lgs. 286/1998;
- art. 12, comma 5, D. Lgs. 286/1998.
- art. 12- bis Dlgs. n. 286/1998
- art. 22, comma 12 e 12 bis D.Lgs. n. 286/1998
- art. 22, comma 12-ter D.Lgs. n. 286/1998

La L. 167 del 2017 ha introdotto nel Decreto l'**art. 25^{terdecies}**, rubricato “razzismo e xenofobia”, che fa riferimento all'art. 3, c. 3*bis*, l. 654/1975 (da intendersi riferito all'art. 604*bis* c.p., ai sensi dell'art. 7, d. lgs. 21/2018).

La L. 3 maggio 2019, n. 39 ha introdotto nel Decreto l'**art. 25^{quaterdecies}**, che estende la responsabilità amministrativa degli enti alle frodi sportive, in particolare facendo riferimento ai delitti di cui agli articoli 1 e 4 della l. 13 dicembre 1989, n. 401.

La L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 ha inserito l'art. **25^{quingiesdecies}** nel Decreto, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai reati tributari estendendo la responsabilità da reato degli enti ai seguenti illeciti e, successivamente, il D. Lgs. 75/2020 ne ha ampliato il campo di applicazione:

- art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 - emissione di fatture per operazioni inesistenti;
- art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 - occultamento o distruzione di documenti contabili;
- art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 - sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte;
- art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 - dichiarazione infedele;
- art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 - omessa dichiarazione;
- art. 10 *quater* D.Lgs. n. 74/2000 - indebita compensazione.

L'**art. 25^{sexiesdecies}**, aggiunto dal D.Lgs 75/2020, inserisce tra i reati presupposto del presente catalogo anche i reati di **contrabbando**:

- art 78 D.L.gs. n. 141, 26.09.2024 Contrabbando per omessa dichiarazione
- art. 79 D.L.gs. n. 141, 26.09.2024 Contrabbando per dichiarazione infedele
- art. 80 D.L.gs. n. 141, 26.09.2024 Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine
- art. 81 D.L.gs. n. 141, 26.09.2024 Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti art.82 D.L.gs. n. 141, 26.09.2024
- art. 83 D.L.gs. n. 141, 26.09.2024 Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento
- art 84 D.L.gs. n. 141, 26.09.2024 Contrabbando di tabacchi lavorati

- art. 85 D.L.gs. n. 141, 26.09.2024 Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati
- art. 86 D.L.gs. n. 141, 26.09.2024 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati
- art. 88 D.L.gs. n. 141, 26.09.2024 Circostanze aggravanti del contrabbando
- art. 94 D.L.gs. n. 141, 26.09.2024 Delle misure di sicurezza patrimoniali confisca

L'art. 25 septiesdecies “*Delitti contro il patrimonio culturale*” e **25-duodevicies** “*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*”, tratta, nel complesso, dei seguenti nuovi reati:

- art. 518 *bis* c.p. - Furto di beni culturali
- art. 518 *ter* c.p. - Appropriazione indebita di beni culturali
- art. 518 *quater* c.p. - Ricettazione di beni culturali
- art. 518 *octies* c.p. - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
- art. 518 *novies* c.p. - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali
- art. 518 *decies* c.p. - Importazione illecita di beni culturali
- art. 518 *undecies* c.p. - Uscita o esportazione illecite di beni culturali
- art. 518 *duodecies* c.p. - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
- art. 518 *quaterdecies* c.p. - Contraffazione di opere d'arte
- art. 518 *sexies* c.p. - Riciclaggio di beni culturali
- art. 518 *terdecies* c.p. - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

La legge 146/2006 prevede una serie di misure di contrasto al crimine organizzato transnazionale.

L'art. 3 della predetta legge definisce “**Reato Transnazionale**” il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità dell'ente, l'art. 10 della legge 146/2006 individua le fattispecie di seguito indicate (che, pertanto, possono fondare la responsabilità amministrativa solo qualora si verifichino le condizioni anzidette):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.)
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. 141/2024).
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al DPR n. 309/1990)

- traffico di migranti (art. 12 commi 3, *3bis*, *3ter* e 5 del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 286/1998)
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

2.4 Le sanzioni previste dal Decreto

L'art. 9 del Decreto elenca come segue le sanzioni che possono essere inflitte all'Ente:

- a) sanzioni pecuniarie;**
- b) sanzioni interdittive;**
- c) confisca;**
- d) pubblicazione della sentenza.**

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogni volta che l'Ente è riconosciuto responsabile e sono determinate dal giudice attraverso un sistema di commisurazione della sanzione c.d. per quote e bifasico: il giudice inizialmente dovrà determinare il numero delle quote, collegandolo: i) alla gravità del fatto, ii) al grado di responsabilità dell'Ente e iii) all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori Reati; successivamente dovrà assegnare ad ogni singola quota il proprio valore (determinandolo in base alla capacità economica e patrimoniale dell'ente, in modo che sia assicurata l'efficacia della sanzione).

L'entità della sanzione che verrà inflitta in concreto è dunque data dal prodotto di due fattori: il numero delle quote (che funge da moltiplicatore) e il singolo valore attribuito a ciascuna quota (che rappresenta il moltiplicando).

L'art. 10 del Decreto stabilisce che il numero delle quote non può essere inferiore a 100, né superiore a 1.000 (la legge individua per ogni singolo illecito il numero minimo e massimo delle quote), e precisa che l'importo della singola quota deve variare nell'ambito di una forbice che va da € 258,23 a € 1.549,37; in tutti i casi il valore della sanzione non può essere inferiore ad euro 10.329,14.

Si tenga presente che in caso di reati di omicidio e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche (art. 55, comma 2, D.lgs. n. 81/2008) il legislatore stabilisce che la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a 1.000 quote.

Inoltre, in alcuni casi la sanzione pecuniaria può essere aumentata: ad esempio, nel caso dei reati societari se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione può essere aumentata di un terzo e, nel caso dei reati di *market abuse* se il prodotto o il profitto conseguito dall'Ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale profitto o prodotto.

Sussistono ipotesi in cui la sanzione pecuniaria può essere ridotta, nello specifico questa è:

- ridotta della metà e non può essere superiore ad euro 103.291,38, inoltre la singola quota ha un valore fisso pari ad euro 103,29, nel caso in cui l'autore del Reato abbia agito nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne abbia ricavato alcun vantaggio o un vantaggio minimo, ovvero nel caso in cui il danno patrimoniale cagionato dal Reato sia di particolare tenuità;
- ridotta da un terzo alla metà se l'Ente, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, ha risarcito integralmente i danni o ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del Reato, ovvero si è efficacemente adoperato in tal senso, oppure ha adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi.

Qualora ricorrano entrambe le condizioni previste nella seconda ipotesi di riduzione, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

Le **sanzioni interdittive**, che si applicano congiuntamente alla sanzione pecuniaria, unicamente in relazione ai Reati per i quali sono espressamente previste e solo quando ricorrono determinate condizioni, sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le suddette condizioni corrispondono alle eventualità di reiterazione di illeciti o all'ipotesi di profitti in capo all'Ente di rilevante entità; in questo secondo caso, se l'illecito è stato commesso da Sottoposti questo deve essere stato causato da gravi carenze organizzative.

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra 3 mesi e 2 anni ma, ove sia espressamente previsto, possono avere una durata diversa e, in casi eccezionali e particolarmente gravi, possono essere applicate anche in via definitiva¹; queste sanzioni non si applicano nel caso in cui il danno patrimoniale cagionato dall'illecito sia di particolare tenuità, ovvero nell'ipotesi in cui l'Ente abbia ottenuto vantaggi minimi o inesistenti e l'autore abbia agito prevalentemente nell'interesse proprio o di terzi.

Le sanzioni interdittive non si applicano nel caso in cui, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente ha integralmente risarcito il danno derivato dal Reato ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose da questo derivate o si è adoperato in tal senso, ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il Reato adottando ed attuando un modello organizzativo idoneo a prevenire i Reati della specie di quello verificatosi e, infine, ha reso disponibile per la confisca il profitto conseguito. Se tali interventi sono assunti nei venti giorni successivi alla notifica del dispositivo della sentenza di primo grado, l'Ente può chiedere che le sanzioni interdittive eventualmente comminate siano convertite in sanzioni pecuniarie.

In casi eccezionali, espressamente indicati dall'art. 15 del Decreto, il giudice può nominare un commissario giudiziale perché continui l'attività aziendale, in luogo dell'applicazione di una sanzione interdittiva che determini l'interruzione dell'attività; tale eventualità può verificarsi anche a fronte di esigenze cautelari.

Inoltre, si ricorda che le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'Ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. In quest'ipotesi non possono avere una durata superiore ad un anno, mentre, in seguito alla

¹ Si fa, inoltre, presente che il comma 5 dell'art. 25 del D.lgs. 231/2001, così come modificato dalla L. n. 3/2019, prevede che "Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)".

sentenza di condanna di primo grado, possono avere una durata analoga alla corrispondente sanzione applicata, ma non possono comunque superare il limite di un anno e quattro mesi.

La **confisca** del **prezzo** o del **profitto** del Reato viene sempre disposta con la sentenza di condanna dell'Ente; qualora non sia possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del Reato, la confisca può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato (c.d. confisca **per equivalente**).

A titolo di misure cautelari reali, la norma prevede la possibilità di ricorrere al sequestro di carattere preventivo, tendenzialmente finalizzato alla confisca, sia essa diretta o per equivalente, o di carattere conservativo, nei casi in cui sussistano fondate ragioni per ritenere che possano venire meno o manchino le garanzie per il pagamento delle sanzioni pecuniarie, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario dello Stato.

La **pubblicazione della sentenza** di condanna consiste nella pubblicazione della condanna per estratto o per intero a spese dell'Ente sul sito internet del Ministero della Giustizia, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale; essa può essere disposta quando nei confronti dell'Ente è applicata una sanzione interdittiva.

2.5 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'Ente

Il Decreto prevede espressamente, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per Reati Presupposto commessi a proprio vantaggio e/o interesse qualora l'Ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche il **"Modello"** o **"Modello Organizzativo"**), idonei a prevenire i medesimi fatti illeciti richiamati dalla normativa.

In particolare, nel caso in cui il reato venga commesso da Soggetti Apicali, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire Reati Presupposto della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un Organismo di Vigilanza dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il Reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza incaricato di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione.

Per i Reati Presupposto commessi dai Sottoposti, l'Ente può essere chiamato a rispondere solo qualora venga accertato che la commissione del Reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati). Tale mancanza non ricorre se l'Ente, prima della commissione del Reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire Reati Presupposto della specie di quello verificatosi.

La semplice adozione del Modello non è misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità della società, essendo, piuttosto, necessario che il Modello sia **idoneo, efficace ed effettivo**.

Con riferimento all'efficace attuazione del Modello, occorre prevedere (art. 7, co. 4) una verifica periodica e l'eventuale modifica e/o aggiornamento dello stesso qualora vengano ravvisate significative violazioni delle prescrizioni o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività o modifiche normative.

2.6 Le Linee Guida

Da quanto stabilito dal Decreto (art. 6, comma 3), i Modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

Nel presente Modello, dunque, KAESER si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria 2021 in materia, nonché alle Linee Guida formulate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l'Associazione Bancaria Italiana, il Consiglio Nazionale Forense insieme a Confindustria (nell'ultima versione del 2019), le quali mirano ad orientare le imprese ("gli Enti") nella realizzazione dei modelli ex D.Lgs. n. 231/2001, non essendo proponibile la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà operative.

Infatti, tali indicazioni di carattere generale richiedono un successivo adattamento delle singole imprese al fine di tener conto delle caratteristiche proprie, delle dimensioni, dei diversi mercati geografici ed economici in cui operano le stesse, degli specifici rischi individuati.

Nel predisporre il presente Modello, la Società ha pienamente tenuto conto delle citate Linee Guida, adattandole alle proprie specifiche esigenze e, per talune aree identificate come maggiormente a rischio, ha adottato misure di prevenzione ulteriori.

Le Linee Guida di Confindustria sono state aggiornate – prima nel 2014, poi nel 2018 e, da ultimo, nel giugno 2021 – per dar conto delle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi nel frattempo intervenute, mantenendo la distinzione tra Parte Generale e Parte Speciale.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1 Storia e descrizione della Società

Ragione Sociale:	KAESER S.r.l.
Capitale Sociale:	100.000,00
Sede legale:	Bologna (BO) Via del Fresatore 5. Cap: 40138 Zona industriale Roveri
Numero R.E.A.:	BO - 292095
C.F. e n. iscrizione al Registro Imprese:	03452440377
Partita I.V.A.:	03452440377
Pec:	kaeserpec1@pec.it

La Società **KAESER** società controllata da KAESER KOMPRESSOREN S.E., è iscritta nel registro delle imprese di Bologna dal 13.03.1985 e ha per **oggetto** la produzione, l'assemblaggio, la riparazione, l'acquisto, la vendita, il noleggio, la fornitura in utility, il supporto tecnico e di post-vendita, l'importazione e l'esportazione, l'immagazzinamento, l'installazione, nonché la commercializzazione

di compressori e accessori (incluse parti elettriche, elettroniche, software) e di beni di qualsiasi genere nel settore meccanico, elettromeccanico ed elettronico. Realizza altresì consulenza ed azioni di supporto alle predette attività.

Il Gruppo KAESER KOMPRESSOREN S.E. è oggi uno dei costruttori leader a livello mondiale nel campo dei compressori e dei prodotti ad aria compressa; conta all'incirca 6.700 collaboratori ed è presente in più di 80 paesi di tutti i continenti con un'efficiente organizzazione di vendita e assistenza. La sede principale di KAESER è a Coburgo, nel nord della Baviera.

I prodotti KAESER vengono impiegati in aziende di tutti i settori produttivi e di tutte le dimensioni.

Il capitale sociale è così rappresentato: l'intero capitale sociale, pari a euro 100.000,00 è stato interamente deliberato, sottoscritto e versato dalla società KAESER KOMPRESSOREN S.E.

3.1.1 Il sistema organizzativo della Società

KAESER è organizzata secondo il modello di *governance* organizzativo tradizionale, con l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di amministrazione e un Sindaco unico con funzioni anche di Revisore.

Il **Consiglio di amministrazione**, composto da tre membri, ossia il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, ha istituito un sistema di deleghe delle proprie funzioni attribuendo all'Amministratore Delegato ampi poteri di spesa e di firma, sia di ordinaria, sia di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di alcuni poteri tassativamente indicati in delibera.

Tutte le funzioni aziendali sono definite da un dettagliato organigramma scritto (a cui si rimanda), costantemente aggiornato, con lo scopo di individuare con la maggior precisione possibile, il ruolo delle singole funzioni, le c.d. linee di riporto, i componenti dei singoli uffici e le relative mansioni.

3.2 La funzione esimente del Modello

Il Modello, se adottato ed efficacemente attuato, rappresenta per la società un efficace scudo protettivo. Esso, infatti, **se adottato prima della commissione dell'illecito** permette di **escludere totalmente la responsabilità dell'ente** (secondo il linguaggio penalistico il Modello, in questa circostanza, è una causa di esclusione della colpevolezza dell'organismo collettivo) **per il reato commesso dalla persona fisica funzionalmente ad esso legata** (in questo caso, quindi, sarà eventualmente il responsabile persona fisica ad affrontare il processo, e a subire una condanna qualora venissero accertati tutti gli elementi oggettivi e soggettivi fondativi della responsabilità da reato della persona fisica).

Se il Modello viene adottato dopo la commissione dell'illecito, nel caso di irrogazione di sanzioni pecuniarie, determina una notevole riduzione delle medesime. D'altro canto, nell'ipotesi di reato per cui sono previste sanzioni interdittive, le sanzioni in questione non si applicano qualora vengano adottati comportamenti "virtuosi" quali il risarcimento del danno e/o la messa a disposizione del profitto, l'allontanamento dell'autore dell'illecito.

Infine, nel caso di adozioni di misure cautelari interdittive durante la fase delle indagini preliminari, l'adozione del Modello comporta la sospensione delle medesime (sempre in presenza dei suddetti comportamenti "virtuosi").

3.3 Obiettivi e finalità

KAESER S.r.l., adottando un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adeguato alle prescrizioni del Decreto, evidenzia che opera in condizioni di **correttezza e di trasparenza** nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

L'adozione del Modello rappresenta uno strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati da vicino alla realtà societaria (fornitori, clienti, collaboratori, consulenti ecc.), affinché tengano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire i rischi di reato esistenti.

In particolare, la Società, attraverso l'adozione del Modello, si propone quanto segue:

- rendere **consapevoli** tutti coloro che lavorano in nome e per conto di KAESER e, soprattutto, coloro che operano nelle aree di attività risultate a rischio di reato, di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni "amministrative" irrogabili alla Società;
- rendere consapevoli i predetti soggetti che tali **comportamenti illeciti sono condannati con forza dalla Società** in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari, oltre che alle disposizioni di legge, anche alla cultura aziendale e ai principi etici assunti come proprie linee guida nell'attività d'impresa;
- **tutelare i soggetti** che (eventualmente) segnaleranno condotte illecite o violazioni del Modello, assicurandosi che a seguito delle segnalazioni non venga compiuto alcun atto ritorsivo o discriminatorio nei confronti del segnalante;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per **prevenire o contrastare** la commissione dei reati (elencati nella parte speciale del Decreto), o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno da essi prodotto;
- favorire un significativo **salto di qualità** in termini di organizzazione e trasparenza della *governance* societaria e dell'immagine di KAESER.

Si evidenzia che, fatti salvi gli obiettivi e le finalità sopra enunciati, la valutazione del Modello riguarda la sua idoneità a **minimizzare** e non a escludere *tout court* la realizzazione di uno dei reati elencati nella parte speciale del Decreto da parte dei singoli soggetti.

Ciò è confermato dal fatto che il Decreto Legislativo in parola richiede espressamente che il Modello debba essere idoneo non tanto a prevenire il reato concretamente verificatosi, bensì la tipologia di reati a cui appartiene.

3.4 Gli elementi componenti

Avuto riguardo al quadro normativo di riferimento - artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 231/2001 - il Modello risulta composto da:

- **Parte generale;**
- **Parte speciale;**
- **Codice Etico;**
- **Standard di controllo, istruzioni operative** – anche di Gruppo – e prassi consolidate con riferimento esclusivamente alle attività giudicate a rischio di reato;
- **Sistema disciplinare;**
- **Organismo di Vigilanza;**
- Sistema di **reporting** da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- Sistema di segnalazione delle condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 ed un sistema alternativo di segnalazione che garantisca la riservatezza dell'identità del segnalante (c.d. **whistleblowing**);

- **Procedura *whistleblowing*;**
- Piano di **comunicazione e formazione.**

3.5 Destinatari

Le disposizioni della presente **Parte Generale** sono vincolanti per (di seguito i “**Destinatari**”):

- i componenti degli organi sociali, gli amministratori della Società, gli organi di controllo e i dirigenti;
- i dipendenti e i soggetti a qualunque titolo sottoposti alla direzione o vigilanza del *management* aziendale della Società;
- coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altro ente giuridico nella sostanza operano in maniera rilevante o continuativa in nome o per conto o nell’interesse della Società.

In forza di apposite clausole contrattuali, possono essere Destinatari anche i seguenti soggetti:

- collaboratori, consulenti e soggetti che operano per conto o in nome o nell’interesse della Società;
- fornitori, agenti, distributori e *partner* commerciali che operano in maniera rilevante o continuativa per conto o in nome o nell’interesse della Società.

3.6 Approvazione e recepimento del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in conformità al disposto dell’art. 6, comma I, lett. a), del Decreto Legislativo n. 231/2001, è un **atto di emanazione dell’organo dirigente**.

Il Modello integra e non sostituisce gli strumenti organizzativi e di controllo, nonché le procedure comportamentali di futura emanazione o quelli già operanti.

A tal riguardo, infatti, si precisa che il Modello costituisce uno strumento con un ambito di applicazione e finalità specifici, in quanto mira a prevenire esclusivamente la commissione dei reati previsti nel Decreto.

Tuttavia, i principi di comportamento contenuti nel presente Modello possono essere considerati come una collezione sistematica, un ampliamento o un’estensione dei codici comportamentali, delle prassi aziendali e dei presidi di controllo già presenti o di futura emanazione.

3.7 Modifiche ed integrazioni

Il Consiglio di amministrazione, su impulso dell’OdV, provvede a effettuare le eventuali e successive modifiche ed integrazioni del Modello, del Codice Etico e del sistema disciplinare.

Ciò, allo scopo di consentire la continua rispondenza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo alle prescrizioni del Decreto n. 231/2001 e ai mutamenti inerenti alla struttura organizzativa e gestionale della Società.

A tal proposito, è importante ribadire come il Modello non sia da intendersi quale strumento statico, ma al contrario come un **apparato dinamico** che permette all’Ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze non individuate al momento della sua introduzione.

Le attività di modifica ed integrazione del Modello devono essere compiute nel più ampio rispetto delle singole funzioni aziendali, alle quali, pertanto, resta l’ultima parola sulla gestione delle specifiche procedure operative e degli *standard* di comportamento.

3.8 Attuazione del Modello

Il C.d.A. adotta decisioni relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

L'attività di controllo sull'adeguatezza ed attuazione del Modello (e di eventuale impulso circa le azioni da intraprendere) spetta, invece, all'OdV (per i necessari approfondimenti su tale figura, si rinvia alla parte del Modello dedicata a tale Organismo).

3.9 Principi generali di controllo

I processi aziendali e le attività della società si uniformano ai seguenti **principi generali** del sistema di controllo interno e gestione dei rischi:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere tracciabile, verificabile, documentata, coerente e congrua.
- la salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico deve essere compiuta nel rispetto delle misure di sicurezza enunciate nel Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016 o GDPR (*General Data Protection Regulation*);
- nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- a nessuno possono essere attribuiti poteri illimitati;
- i poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma devono risultare coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- i controlli effettuati devono essere documentati;
- deve essere garantita la separazione delle responsabilità tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza la transazione / l'operazione.

3.10 Sostenibilità

KAESER S.r.l. ha recentemente avviato – su base volontaria e su impulso della Casa madre - il progetto per la realizzazione e l'implementazione del bilancio di sostenibilità.

Nell'ambito del proprio impegno per un modello di sviluppo sostenibile, infatti, il Gruppo KAESER KOMPRESSOREN si sta adeguando ai nuovi standard in materia. Il sistema di controllo periodico è volto all'esame e, eventualmente, alla correzione materiale di scostamenti in negativo dal raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Organo sociale.

L'Organismo di Vigilanza verrà periodicamente informato sull'esito dei controlli effettuati e garantirà una verifica incrociata su quegli aspetti del bilancio sostenibile rilevanti per l'adeguatezza del Modello 231.

La strategia di sostenibilità di KAESER è in linea con il sistema di prevenzione dei reati previsto dal Modello 231, in particolare nei seguenti ambiti:

- **Governance e Controlli Interni:** il Bilancio di Sostenibilità è un elemento di trasparenza nei confronti degli *stakeholder* e contribuisce alla cultura della legalità aziendale.
- **Reati Ambientali e Sicurezza sul Lavoro:** le informazioni contenute nel Bilancio di Sostenibilità supportano la gestione dei rischi correlati agli artt. 25-*undecies* e 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001.
- **Anticorruzione e Codice Etico:** gli impegni dichiarati nel Bilancio di Sostenibilità rafforzano i protocolli anticorruzione previsti dal Modello 231.

- **Organismo di Vigilanza:** l'OdV, nell'ambito delle proprie funzioni di monitoraggio, potrà valutare la coerenza tra le dichiarazioni contenute nel Bilancio di Sostenibilità e le pratiche aziendali.

In definitiva, il processo di integrazione - attualmente in corso - del Bilancio di Sostenibilità nel sistema di *compliance* di KAESER mira a garantire la coerenza tra gli impegni assunti dalla società e il suo operato quotidiano, contribuendo a una gestione etica e responsabile del *business*.

3.11 Certificazioni e Compliance integrata

Il sistema di gestione integrato (IMS) adottato da KAESER KOMPRESSOREN S.E. trova applicazione nella sede di Bologna, via del Fresatore, mentre la politica di gestione aziendale della Casa madre si applica a tutte le sedi e filiali KAESER, nonché ai prodotti e ai servizi KAESER.

In particolare, KAESER Compressori S.r.l. ha ottenuto la Certificazione **ISO:9001**, nonché la Certificazione **ISO:14001**.

Preme inoltre precisare che è in corso di definizione la procedura di certificazione secondo il parametro **ISO 45001:2018**, certificazione che, una volta conseguita, permetterà a KAESER di consacrare ulteriormente la serietà e il livello di efficacia già raggiunto dal proprio sistema di gestione della SSL, sotto il crisma dell'ufficialità (art. 30, co. 5).

In tale contesto, la Società mantiene e implementa un sistema di *compliance* coerente con le *policy* e gli standard definiti dalla Società Capogruppo, assicurando il proprio allineamento ai requisiti normativi applicabili e agli impegni volontari assunti a livello di gruppo.

Il Modello organizzativo si inserisce quindi nel sistema di gestione integrato e l'Organismo di Vigilanza ha un ruolo attivo nell'assicurare un coordinamento tra la documentazione elaborata, nonché l'efficientamento dei controlli interni finalizzati all'attuazione dei sistemi adottati.

Inoltre, l'OdV garantisce nella sua operatività uno scambio di flussi informativi con i responsabili dei processi e con gli enti incaricati del controllo del sistema di gestione integrato, per dare vita a una vera e propria *compliance* integrata.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Composizione

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, deve essere costituito l'Organismo di Vigilanza. Tale organismo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e deve **vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché curarne il costante e tempestivo aggiornamento**.

Il legislatore non fornisce indicazioni esaurienti in merito alla struttura e alla composizione di tale organismo. Le decisioni su questi profili, quindi, secondo un'opinione condivisa, sono rimesse al libero e responsabile apprezzamento dell'ente.

In considerazione delle sue caratteristiche, KAESER opta per un Organismo di Vigilanza monocratico ritenendo tale scelta la più adeguata allo scopo a cui il suddetto organismo è preposto.

Detto organismo, in ossequio ai principi di **autonomia** e **indipendenza** che lo contraddistinguono, si doterà di un "Regolamento" nel quale saranno indicati i criteri e le modalità con le quali lo stesso dovrà esercitare le funzioni previste dalla legge e dal presente modello, che verrà adeguatamente comunicato e condiviso con gli Organi societari.

In particolare, il regolamento sancirà la composizione dell'OdV, i requisiti e la durata in carica – che deve essere determinata-, le modalità di convocazione, la frequenza delle adunanze, le modalità di

verbalizzazione, le modalità di conservazione della documentazione e i flussi informativi verso e dall'OdV stesso.

4.2 Requisiti, nomina, revoca

L'Organismo possiede - nel suo complesso - le competenze tecnico-professionali che gli consentono di svolgere, con competenza e obiettività di giudizio, le funzioni assegnate e garantisce competenze in ambito di responsabilità degli enti.

L'Organismo di Vigilanza è **autonomo** e **indipendente**.

L'OdV è **autonomo** nei confronti della Società, ovvero non è coinvolto in alcun modo in attività operative, né è partecipe di attività di gestione. Inoltre, l'OdV ha facoltà di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Le attività attuate dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale. L'OdV è inoltre autonomo nel senso regolamentare, ovvero ha la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni determinate dal Consiglio di amministrazione.

Il requisito di **indipendenza** è assicurato dal mancato coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza in attività operative e di gestione e dall'adeguata collocazione gerarchica che consente il *reporting* diretto al Consiglio di amministrazione.

Al fine di rafforzare ulteriormente i requisiti di autonomia e indipendenza, all'Organismo è attribuita, sin dall'atto di nomina, **autonomia finanziaria** mediante assegnazione di un *budget di spesa* che verrà, se e quando necessario, integrato e/o rifinanziato.

La retribuzione del predetto organo è determinata dal C.d.A. all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Per i soggetti che formano l'OdV valgono le medesime cause di ineleggibilità e di decadenza che sussistono, ai sensi dell'art. 2399 c.c., per i componenti del Collegio Sindacale.

I componenti dell'OdV possono essere revocati dal C.d.A. unicamente per giusta causa. A titolo di esempio, non esaustivo, ricorre giusta causa in caso di:

- accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- omessa comunicazione al Consiglio di amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- sentenza di condanna della Società, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ove venga accertata dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e alle informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- per il componente legato alla società da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

La **revoca** deve essere deliberata, previa audizione degli interessati.

In caso di cessazione, di revoca, di morte, di rinuncia o di decadenza di uno dei componenti dell'OdV, l'organo amministrativo è obbligato a provvedere tempestivamente alla nomina del nuovo componente.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono essere stati sottoposti a procedimenti penali né condannati con sentenza (anche non passata in giudicato) per uno dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001.

4.3 Funzioni e poteri

L'OdV svolgerà le seguenti attività di:

- vigilanza sull'effettività del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete procedure adottate nelle aree a rischio, segnalandone violazioni o scostamenti;
- verifica periodica che il Modello venga rispettato da parte di tutte le singole unità/aree aziendali a rischio, al fine di accertare che le procedure definite e i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi di commissione dei reati evidenziati;
- vigilanza affinché il Codice Etico e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella Società;
- formulazione di proposte di aggiornamento e modifica del Modello agli organi competenti, in collaborazione con le funzioni aziendali coinvolte qualora, mutate le condizioni aziendali e/o normative, debba conseguire, a suo giudizio, il suo aggiornamento e/o implementazione.

In particolare, l'OdV, come individuato nel proprio Regolamento:

- cura l'aggiornamento del Modello, ad opera del C.d.A., in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'organizzazione aziendale;
- collabora con le varie funzioni aziendali interessate, alla predisposizione ed integrazione della normativa interna (regole di comportamento, istruzioni operative, eventuali manuali di controllo) volta alla prevenzione dei rischi di reato mappati;
- vigila sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate;
- provvede a diffondere, con le modalità che ritiene più opportune, la conoscenza e la comprensione del Modello organizzativo all'interno della Società, prestando maggiore attenzione alle aree ritenute più esposte ai rischi di reato mappati (essenzialmente le aree/funzioni che si occupano della gestione delle risorse economiche, della contabilità, quelle che intrattengono rapporti con le pubbliche amministrazioni, la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro) e vigilando sull'adeguatezza delle iniziative di formazione e informazione intraprese dalla società in conformità a quanto previsto dal presente Modello;
- compie periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere nell'ambito dei processi monitorati perché sensibili;

- dispone verifiche straordinarie laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata, o si abbia soltanto il sospetto che si sia verificata, la commissione di atti illeciti oggetto delle attività di prevenzione;
- effettua il monitoraggio dell'andamento delle attività a rischio, coordinandosi con le funzioni aziendali, anche tramite apposite riunioni;
- raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- redige periodicamente relazioni sull'adeguatezza e sull'efficacia del Modello, anche sulla base di quanto è emerso dalle attività di verifica e controllo, trasmettendole al C.d.A.;
- verifica periodicamente la praticabilità e l'attuazione delle eventuali soluzioni correttive alle procedure specifiche contenute nel Modello;
- gestisce una casella di posta elettronica dedicata (odv@kaeser.com) – a cui può accedere esclusivamente l'organismo - al fine di ricevere dalle funzioni aziendali eventuali richieste di chiarimenti in ordine a casi dubbi o ipotesi problematiche, sollecitazioni di interventi tesi all'implementazione del Modello, nonché flussi informativi istituiti dall'Organismo stesso;
- valuta e propone l'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, previo il necessario coordinamento con i responsabili delle competenti funzioni/aree aziendali.

L'OdV svolge la sua attività, salvo situazioni urgenti e casi particolari, con periodicità almeno trimestrale.

Laddove lo ritenga necessario, l'OdV, per lo svolgimento dei suoi compiti, deve poter interloquire con il Presidente del C.d.A., con l'Amministratore Delegato e con i soggetti aventi poteri di Direzione.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal C.d.A. e/o dal Sindaco Unico e ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello, altresì, potrà essere convocato per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV ha inoltre la possibilità, al fine di assicurare il pieno esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti con le principali responsabilità operative.

I componenti dell'OdV devono essere adeguatamente remunerati, onde impedire lo svilimento della loro carica e dei loro compiti.

4.4 Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

L'OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi attinente il rispetto del Modello, che potrebbero, dunque, ingenerare responsabilità di KAESER ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso a tutta la documentazione aziendale, ivi compresi i verbali delle adunanze del C.d.A. e del Sindaco Unico; deve poter chiedere, e ottenere con tempestività, dati e informazioni dalle direzioni aziendali.

L'OdV stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base periodica, deve necessariamente essere sottoposta alla sua attenzione.

All'OdV, infine, deve essere comunicato il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società.

I flussi informativi debbono pervenire all'OdV, mediante le modalità da esso concretamente definite e possono essere **flussi informativi su base periodica o "ad evento"**.

Ogni informazione, di qualsivoglia genere, attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività sensibili nonché il rispetto delle previsioni del Decreto 231, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza va prontamente comunicata a quest'ultimo. In particolare, **le seguenti circostanze vanno comunicate con la massima tempestività**, anche via e-mail all'indirizzo dell'Organismo di Vigilanza – odv@kaeser.com:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, compresi gli organi preposti alla Sicurezza sul lavoro o al rispetto dell'ambiente, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società, i suoi dipendenti o componenti degli Organi sociali;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni a KAESER, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- contenziosi, anche stragiudiziali, relativi alle tematiche inerenti il Decreto;
- report di eventuali incidenti sul lavoro verificatisi in KAESER con indicazione della loro gravità;
- gravi non conformità rilevate negli *audit* in ambito Sicurezza e Ambiente;
- ogni ulteriore segnalazione prevista dalle prassi e dalle procedure del presente Modello;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- le eventuali decisioni in fatto di richiesta, erogazione e/o utilizzo di finanziamenti pubblici e/o concessioni o titoli abilitativi di altro genere;
- gli esiti dei controlli, sia preventivi che successivi, sugli affidamenti a operatori di mercato, anche per mezzo di trattativa di mercato;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni aziendali a rischio con evidenza dei procedimenti disciplinari eventualmente svolti e delle sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione corredati dalle relative motivazioni;
- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice Etico a tutti i livelli aziendali;
- informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti alle aree a rischio. In caso di informazioni e/o notizie, anche ufficiose, relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello (comprensivo naturalmente delle disposizioni del Codice Etico) ciascuno deve rivolgersi al proprio superiore/responsabile il quale riferisce immediatamente all'OdV;
- le segnalazioni (anonime e non) riguardanti violazioni del Modello 231. Nel caso in cui tali violazioni fossero inviate al gestore delle segnalazioni *whistleblowing*, ne verrà data immediata informazione anche all'OdV.

4.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

L'Organismo di Vigilanza predispone un apposito *database*, informatico o cartaceo, in cui viene custodito ogni *report*, informazione, segnalazione ai sensi del presente documento, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e del principio di limitazione della conservazione (art. 5.1, lettera e), del GDPR).

L'accesso al *data base* è consentito esclusivamente all'OdV.

4.6 Disciplina delle segnalazioni - *whistleblowing*

Il **D. Lgs 24/2023** ha modificato le disposizioni vigenti in materia di tutela delle **segnalazioni**, anche per quanto riguarda le aziende che hanno adottato il Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs 231/2001.

La disciplina richiede l'instaurazione di **canali di segnalazione interna** presidiati da un **soggetto autonomo, indipendente e adeguatamente formato** per la ricezione ed il trattamento delle segnalazioni, che garantiscano la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione.

Con il termine “**segnalazione**” - “**whistleblowing**” - si fa riferimento alla situazione in cui vengono a trovarsi coloro che, in ragione dell'attività lavorativa svolta scoprono la commissione di violazioni delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico e ne informano i soggetti competenti al fine di minimizzare eventuali comportamenti illeciti.

Per garantire la tutela della riservatezza dei soggetti che effettuano segnalazioni di violazioni del modello o di altri illeciti (civili, penali, amministrativi, contabili, in merito alla normativa nazionale ed europea), la società ha implementato un canale di segnalazione che consente di dialogare con il **soggetto gestore delle segnalazioni**.

Pertanto, le eventuali violazioni o sospette violazioni di norme comportamentali di cui al Codice Etico, dei principi di comportamento o delle modalità esecutive di svolgimento delle attività sensibili o “a rischio” identificate nel Modello 231 devono essere comunicate al soggetto gestore delle segnalazioni whistleblowing, nello specifico canale raggiungibile dal sito www.kaeser4you.it e www.it.kaeser.com.

Il Comitato interno di gestione delle segnalazioni:

- valuta tutte le segnalazioni ricevute e intraprende le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e il responsabile della presunta violazione. Ogni conseguente decisione deve essere motivata; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal Sistema Disciplinare;
- agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Sono **vietati atti di ritorsione o discriminatori**, diretti o indiretti, nei confronti di chi effettua una segnalazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari è prevista anche nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante e ii) di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Le segnalazioni sono gestite, trattate e archiviate in conformità con la normativa applicabile sui dati personali.

In ipotesi di inadeguatezza del canale di segnalazione interna-per l'inerzia del destinatario o per eventuali possibili conflitti di interesse- o qualora la violazione su cui è necessario indagare possa avere risonanza per l'ordine pubblico, l'interessato potrà ricorrere, rispettivamente, al canale esterno gestito dall'ANAC (raggiungibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>) o rivolgersi ai media ma sarà, comunque, tutelato da ogni ritorsione.

Periodicamente l'OdV viene informato delle segnalazioni ricevute dal gestore delle segnalazioni *whistleblowing* riguardanti violazioni del Modello 231 e del Codice Etico.

5. DIFFUSIONE DEL MODELLO

5.1 Informazione

L'Obiettivo della società è una pronta e **puntuale diffusione dei contenuti del presente Modello** agli amministratori, dirigenti, dipendenti della società ed a tutti coloro che collaborino con la stessa. Con riguardo alla diffusione del Modello, la società si impegna a:

- inviare una comunicazione a tutto il personale avente ad oggetto l'avvenuta adozione del Modello;
- pubblicare il Codice Etico al sito www.kaeser4you.it e www.it.kaeser.com
- mettere a disposizione il Modello nelle modalità più idonee, tra cui: i) la consegna di copia dello stesso nelle sessioni di formazione; ii) idonea diffusione sul sito internet; iii) l'affissione in bacheca; iv) l'invio dello stesso in formato elettronico;
- condividere con i nuovi assunti il Modello e le relative Parti Speciali (ivi incluso il Codice Etico) unitamente al resto della documentazione che generalmente viene consegnata all'atto dell'assunzione e richiedere ai neo-assunti di rilasciare una dichiarazione che attesti la presa in visione del Modello e l'impegno al rispetto dello stesso;
- organizzare attività informative dirette a diffondere la conoscenza del Decreto 231 e delle prescrizioni del Modello, in occasione di aggiornamenti o modifiche dello stesso, nelle modalità ritenute più idonee.

5.2 Formazione

Sempre allo scopo di dare massima diffusione e rendere effettiva l'attuazione del Modello, la società si impegna a organizzare attività di **formazione** continuativa e di **aggiornamento**, organizzate dalle competenti funzioni aziendali con la supervisione dell'OdV, facendo ricorso ad incontri periodici obbligatori, modulati nei contenuti e nella frequenza, in funzione della qualifica dei Destinatari e della funzione dagli stessi ricoperta.

Se ritenuto necessario dall'OdV, interverranno agli incontri professionisti esterni aventi specifiche competenze sul tema dei reati ascrivibili alla Società, dell'analisi delle procedure e dei processi organizzativi, nonché dei principi generali sulla legislazione in materia di *compliance* e dei controlli ad essi correlati.

La partecipazione ai corsi di formazione sul Modello è obbligatoria; la mancata partecipazione alle attività di formazione costituisce una violazione del Modello stesso e può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Sono previste, inoltre, forme di verifica dell'apprendimento da parte dei destinatari della formazione mediante questionari di comprensione dei concetti esposti durante le sessioni formative, con obbligo di ripetizione della formazione in caso di esito non soddisfacente.

Il sistema di informazione e formazione è costantemente verificato e, ove occorra, modificato dall'OdV.

L'attività di **informazione** e **formazione** effettivamente svolta dovrà essere opportunamente documentata e la relativa documentazione debitamente conservata.

5.3 Collaboratori esterni e partner

I collaboratori esterni, i fornitori, i consulenti e i partner della Società, con particolare riferimento a soggetti coinvolti nella prestazione di attività, forniture o servizi che interessano attività a rischio ai

sensi del Modello, vengono informati sull'adozione del Modello e sull'esigenza della società che il loro comportamento sia conforme ai principi di condotta ivi stabiliti.

A tal riguardo verranno intraprese le azioni più opportune (informative, clausole contrattuali, etc.) per una adeguata informativa sull'adeguamento della società alle prescrizioni del Decreto 231 e sull'adozione della documentazione in ambito etico. La società valuta, altresì, l'inserimento di idonee clausole contrattuali che obblighino tali soggetti ad ottemperare alle disposizioni del presente modello.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Finalità

Il presente sistema disciplinare e sanzionatorio, parte integrante del Modello organizzativo di KAESER S.R.L. è adottato dal C.d.A. ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) e dell'art. 7, comma 4, lett. h) del D. Lgs. n. 231/2001.

Esso è diretto a definire le sanzioni per il mancato rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico della Società, nonché delle prescrizioni indicate nel Modello organizzativo adottato dalla stessa.

Il Codice Etico e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo costituiscono le componenti del sistema di prevenzione dei reati dai quali può discendere la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito, anche "Sistema Preventivo").

L'applicazione delle misure disciplinari e sanzionatorie prescinde dall'avvio e dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal sistema preventivo sono assunte da KAESER in piena autonomia e indipendentemente dal tipo di illecito che le violazioni del Sistema preventivo stesso possano determinare.

Le misure disciplinari e sanzionatorie si applicano al Modello nella sua interezza, comprendendo anche le violazioni della procedura *whistleblowing*.

6.2 Misure sanzionatorie nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti (da intendersi in senso onnicomprensivo, dunque, impiegati e operai, ecc.) in violazione delle singole regole comportamentali dedotte dal Sistema preventivo sono definiti "**illeciti disciplinari**".

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori, nonché dal vigente Contratto Collettivo Nazionale del terziario Confcommercio che si applica alla società.

Le misure disciplinari nei confronti dei dipendenti e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni arrecati alla società vengono commisurate, nella logica della **proporzionalità** tra comportamento e conseguenza disciplinare, in relazione:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari, anche estranei alla violazione del sistema preventivo, a carico dello stesso;
- all'intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità del comportamento stesso;
- alle altre particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del sistema preventivo.

Costituisce infrazione al sistema preventivo ogni inosservanza degli obblighi previsti nello stesso. In ogni caso, sono infrazioni del sistema preventivo quelle di seguito elencate in ordine di gravità:

- la commissione di reati dai quali può discendere la responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001;
- la violazione dei principi del Codice Etico;
- la violazione delle misure di tutela dei soggetti che segnalano gli illeciti di cui alla procedura in tema di *whistleblowing* o l'effettuazione di segnalazioni che si rivelino poi infondate;
- la violazione delle regole contenute nelle procedure del Modello Organizzativo, l'impedimento delle attività di controllo dell'OdV previste, e l'omissione delle attività dovute nei confronti dello stesso;
- il sottrarsi alla formazione;
- l'omissione delle azioni per la diffusione del sistema preventivo.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punibili con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave.

I dipendenti che violino le procedure interne previste dal sistema preventivo o adottino, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del sistema stesso, incorrono nei seguenti provvedimenti disciplinari:

1. richiamo verbale per le mancanze lievi;
2. ammonizione scritta;
3. multa non eccedente;
4. sospensione dalla retribuzione e dal servizio;
5. licenziamento.

Nel caso in cui le violazioni predette siano commesse da soggetti per i quali è previsto un sistema premiale in vista del raggiungimento di determinati obiettivi di *performance* (tenendo conto che la società ha previsto il calcolo dei premi su un valore percentuale della retribuzione annuale lorda e non sulla valorizzazione dell'ordine) sarà comminata, quale sanzione ulteriore, la decurtazione sulla parte variabile della retribuzione, in accordo con la più recente giurisprudenza di merito (Trib. Milano, Sez. II Pen., ud. 25.01.2024, n. 1070).

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle suddette violazioni, la società potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore medesimo con effetto immediato per un periodo non superiore a dieci giorni. Nel caso in cui la società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale è stata adottata la decisione.

Tutti i suddetti provvedimenti sono adottati dall'Amministratore Delegato, in qualità di datore di lavoro.

Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e del Contratto Collettivo, ogni diritto della società in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dall'autore della violazione del Sistema preventivo.

6.3 Misure sanzionatorie nei confronti degli Amministratori e del Sindaco Unico

Nel caso in cui un membro del C.d.A. o il Sindaco Unico/Revisore Legale violino le procedure previste dal sistema preventivo o adottino, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento

non conforme alle prescrizioni del sistema stesso, l'OdV ne informa il Consiglio di Amministrazione, che deciderà le misure da intraprendere.

6.4 Misure sanzionatorie nei confronti di collaboratori esterni

Nel caso di violazione da parte di un collaboratore esterno (consulente, fornitore, o rappresentante della società in genere) delle prescrizioni e delle procedure contenute nelle parti del sistema preventivo richiamate in un'apposita clausola contrattuale, colui che ha sottoscritto per la società il contratto contenente detta clausola violata o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, l'Amministratore Delegato adotta nei confronti del medesimo autore della violazione, in virtù dell'attivazione di quanto previsto nella clausola medesima, il provvedimento del richiamo scritto, della penale pecuniaria o della risoluzione del contratto a seconda della gravità della violazione commessa.

Resta salvo ogni diritto di KAESER in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dall'autore della violazione del Sistema preventivo.

6.5 Registro dei soggetti che hanno violato il sistema preventivo

L'Ufficio Risorse Umane detiene regolarmente il registro dei soggetti che sono stati sottoposti a misure disciplinari o sanzionatorie. L'iscrizione al registro dei soggetti nei cui confronti è stata adottata una misura espulsiva dalla società o decisa la risoluzione del contratto determina l'esclusione da nuovi rapporti contrattuali con la stessa, salvo deroga decisa dal C.d.A., previo parere scritto dell'OdV.